

REGOLAMENTO GENERALE DI "OLD TIME SHOW"

ORGANIZZAZIONE – DENOMINAZIONE – DATA E ORARI –SETTORI MERCEOLOGICI

Art. 1 - La società Romagna Fiere srl organizza il 28 febbraio e 1 marzo 2026, la Mostra-Scambio denominata "OLD TIME SHOW".

Art. 2 - Orari di apertura al pubblico delle casse:

- sabato ore 8,30 - 18,30

- domenica ore 8,30 - 18,30

Chiusura giornaliera della Mostra al pubblico: 30 minuti dopo l'orario di chiusura delle casse.

La Fiera si riserva, comunque, di variare l'orario giornaliero di apertura e/o di chiusura della Mostra.

Art. 3 - Il sabato gli Espositori e i loro collaboratori possono accedere nei locali della Fiera un'ora prima dell'apertura al pubblico, mezz'ora prima la domenica. Gli stessi Espositori devono lasciare i locali espositivi non oltre mezz'ora dopo la chiusura degli stessi al pubblico. Potranno permanere oltre tale limite solo gli Espositori che abbiano richiesto e ottenuto, per comprovati motivi, uno specifico permesso rilasciato dalla Direzione della Fiera.

Art. 4 - La manifestazione si articola nei seguenti settori merceologici: cicli, motocicli, autovetture e relativa manualistica con vetustà non inferiore a vent'anni, supercar anche di età inferiore, ricambi e accessori d'epoca, automodelli e automobili in genere, cronometri e orologi.

Possono partecipare alla manifestazione, in qualità di espositori, le imprese individuali e le società che commercializzano le merceologie sopraelencate che siano munite di licenza amministrativa.

Con la sottoscrizione della domanda i richiedenti di cui al precedente comma dichiarano di trovarsi in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. Legislativo 31/3/1998 n. 114.

Possono altresì partecipare alla manifestazione, come espositori, anche soggetti privati purché esponga - per lo scambio o la vendita occasionale - solo cose proprie rientranti nelle merceologie elencate al primo comma del presente articolo.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione i richiedenti di cui al precedente 4° comma del presente articolo dichiarano espressamente, sotto la propria responsabilità, di non esercitare né professionalmente né abitualmente il commercio di cose usate e di non agire per conto di terzi. Dichiarano altresì che gli oggetti esposti sono di provenienza lecita, certa e conosciuta direttamente e che, comunque, sono di loro esclusiva proprietà.

DOMANDA DI AMMISSIONE – ACCETTAZIONE – ACCONTO - DISDETTA

Art. 5 - La Fiera garantisce pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati a partecipare alla manifestazione. L'accettazione o meno delle domande è riservata alla Fiera la quale, in caso di mancata accettazione, ne dà motivata comunicazione al richiedente, per le eventuali osservazioni che questi riterrà del caso e che la Fiera riasaminerà per constatarne il fondamento, l'accogliibilità e le conseguenti ulteriori decisioni in relazione.

Art. 6 - Qualora il richiedente, per sopravvenuti motivi (anche di forza maggiore), non partecipi alla manifestazione, se avrà disdetto la sua adesione almeno 15 giorni di calendario prima dell'apertura al pubblico della manifestazione, sarà tenuto al pagamento del 50% del costo della area e dei servizi prenotati. Se la disdetta avverrà oltre tale termine, sarà dovuto l'intero pagamento dei costi suddetti.

ASSEGNAZIONE DELL'AREA – ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

Art. 7 - L'area viene assegnata in conformità del piano generale della manifestazione che, nei limiti del possibile, tiene conto delle richieste degli espositori. La Fiera si riserva di cambiare, per esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza, l'ubicazione e la superficie delle aree assegnate e ciò senza danno per l'aderente a risarcimento alcuno se non la riduzione del canone in rapporto all' eventuale minor area occupata.

Art. 8 - Le aree verranno messi a disposizione degli Espositori da venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00 e il sabato dalle ore 7 alle ore 8,30. Ogni Espositore deve provvedere, a proprie spese, al completo allestimento dell'area assegnatagli entro le tale orario per consentire la pulizia dei locali e il completamento dei lavori di allestimento generale prima dell'apertura della manifestazione al pubblico. Le aree non occupate entro le ore 18 del giorno precedente l'apertura, rientrano nella piena disponibilità della Fiera che può riassegnarle a sua discrezione tenuto conto anche dell'interesse degli altri Espositori. In ogni caso l'aderente inadempiente dovrà alla Fiera l'intero importo dell'area e dei servizi prenotati.

Art. 9 - Ogni Espositore ha diritto a tessere d'ingresso gratuite ("pass") nelle quantità sotto indicate: n.2 per area espositiva da 20 mq e n.2 per ogni ulteriore modulo di 20 mq.

Ad ogni Espositore verranno altresì rilasciati n. 2 contrassegni auto per l'accesso al parcheggio "riservato". Per poter accedere liberamente al padiglione fieristico le suddette tessere gratuite dovranno essere richieste dagli Espositori alla Segreteria della Fiera prima dell'allestimento delle aree.

Art. 10 - La Fiera si riserva il diritto - che l'aderente espressamente le riconosce - di escludere e far rimuovere, in qualsiasi momento, gli oggetti esposti che non ritiene rispondenti alle finalità della manifestazione.

Art. 11 - Le operazioni di disallestimento avranno inizio alle ore 18,30 di domenica e potranno protrarsi fino alle ore 21.00. Continueranno il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Scaduto tale termine la Fiera potrà rimuovere i materiali rimasti negli stand a totali spese e rischio degli espositori inadempienti e senza responsabilità alcuna per eventuali ammanchi, rotture, ecc. conseguenti alla rimozione. La Fiera, inoltre, non assume obblighi o responsabilità alcuna di custodia per le merci lasciate negli stand o eventualmente rimosse dagli Espositori in altra parte del quartiere fieristico, anche se col permesso della Fiera stessa.

NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Art. 12 - L'Espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico emanassero nei loro confronti o nei confronti della Fiera. L'operatore, e i terzi per suo conto operanti nel quartiere fieristico, devono utilizzare personale con rapporto di lavoro rispondente ai requisiti e alle prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia.

Art. 13 - E' fatto divieto agli Espositori di occupare i corridoi, le uscite di sicurezza e, comunque, spazi diversi da quelli loro assegnati. L'utilizzo dei corridoi, dei disimpegni e delle vie di sicurezza è di esclusiva pertinenza della Fiera di Forlì essendo gli stessi anche via di fuga in caso di incidenti, sinistri, ecc. Gli oggetti posti al di fuori degli stand assegnati saranno rimossi d'ufficio, a spese e rischio dell'Espositore inadempiente, senza necessità di avviso o di messa in mora del medesimo.

Gli Espositori non possono appendere alcunché alle strutture della copertura dei padiglioni.

Art. 14 - L'Espositore si impegna, nel caso di realizzazione di eventuali allestimenti aggiuntivi a quelli forniti dalla Fiera, di far ricorso a materiali incombustibili, autoestinguenti o ignifughi all'origine. Si impegna altresì ad esporre materiali combustibili per un carico di incendio complessivo non superiore a 50 kg/mq. I materiali combustibili inerti agli allestimenti aggiuntivi dovranno appartenere alla classe "1" o essere trattati con materiali idonei a portare gli stessi alla classe suddetta. Quanto sopra dovrà essere comprovato da specifico certificato, rilasciato da Ditta competente, con data retroattiva non superiore a mesi 6 accompagnato da una dichiarazione che comprovi la reale corrispondenza fra il certificato esibito e il materiale utilizzato.

Art. 15 - La Fiera, nei limiti degli impianti a propria disposizione, provvede alla fornitura di energia elettrica per l'illuminazione dei singoli stand. In questo caso lo stand, in relazione alle vigenti norme di sicurezza, dovrà essere munito, con spese a carico dell'Espositore, di interruttore magnetotermico differenziale "salvagita" adeguato alle potenze richieste. Gli impianti elettrici all'interno degli stand che ne sono dotati dovranno essere autoestinguenti, eseguiti a norme C.E.I. e comunque autorizzati in via preventiva dalla Fiera. Il tutto comprovato da apposita certificazione di realizzazione a regola d'arte rilasciata da tecnico abilitato. In caso di inadempienza alla suddetta norma, lo stand sarà isolato dalla rete elettrica e l'impianto abusivo disattivato a spese dell'Espositore. La Fiera non assume alcuna responsabilità in dipendenza della continuità, della costanza e delle caratteristiche di erogazione della corrente, dipendendo ciò dalle aziende produttrici e distributrici dell'energia stessa. La Fiera si riserva, in caso di necessità, di ridurre, la quantità di Kw richiesta. Gli elettricisti ufficiali della Fiera sono autorizzati a distaccare, in qualsiasi momento, gli allacciamenti di quegli impianti che per manomissione, eccesso di assorbimento, o per qualsiasi altra ragione presentassero irregolarità di funzionamento producendo disfunzioni alla rete di alimentazione e/o situazioni di pericolo. Ogni intervento degli elettricisti ufficiali della Fiera che si rendesse necessario per guasti o per altri fatti imputabili all'Espositore verrà fatturato a parte.

TARIFFE ESPOSITIVE – MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 16 - L'assegnazione delle aree agli Espositori comporta il pagamento a carico degli stessi delle seguenti tariffe:

Esposizione Mostra Scambio

Area in padiglioni riscaldati (mt.4x5) : € 120,00

Area Esterna (mt.4x5) : € 50,00

Esposizione per collezionisti, scuderie, club e registri storici

Area Interna € 15,00 al mq.

I suddetti importi sono gravati di IVA nella misura di legge.

Nell'interesse generale della manifestazione, condizioni particolari diverse da quelle sopra indicate potranno essere applicate nei seguenti casi:

- partecipazione espositiva di enti pubblici, associazioni di categoria, "onlus" ed altri soggetti similari;
- partecipazione espositiva di operatori di comprovata rilevanza sotto il profilo della maggiore qualificazione che ne deriva alla manifestazione;
- partecipazioni espositive di operatori in aree del padiglione particolarmente svantaggiate sotto il profilo della visibilità e/o dell'accesso.

Art. 17 - Il saldo della fattura relativa alla partecipazione alla manifestazione dovrà essere pagato dagli Espositori prima dell'occupazione dell'area. In caso di ritardato pagamento la Fiera potrà addebitare gli interessi bancari correnti.

La rimozione della merce esposta, a fine manifestazione, è condizionata al rilascio di apposito "nulla osta" emesso da parte della Direzione della Fiera. Detto "nulla osta" non sarà rilasciato agli Espositori che non abbiano soddisfatto ogni loro pendenza debitoria nei confronti della Fiera. In tal caso la Fiera potrà trattenerne, con diritto di rivalsa, le merci degli Espositori inadempienti.

APERTURA AL PUBBLICO DELLA MANIFESTAZIONE – BIGLIETTO DI INGRESSO

Art. 18 - La manifestazione è aperta al pubblico indifferenziato nei giorni 1-2 marzo 2025 secondo gli orari indicati nel precedente art.2. Il prezzo del biglietto di ingresso intero è fissato in € 8,00.

VENUTA AL PUBBLICO

Art. 19 - L'Espositore è tenuto ad esporre solo i prodotti indicati nella domanda di ammissione. E' vietato esporre prodotti difformi da quelli elencati al precedente art. 4. E' consentita la vendita al pubblico della merce esposta con consegna immediata della medesima.

L'Espositore ha facoltà di sostituire, per tutto il periodo della manifestazione, gli oggetti esposti e di introdurre di nuovi. In ogni caso, l'Espositore dovrà mantenere lo spazio a lui assegnato sempre adeguatamente arredato.

Art. 20 - Gli Espositori cureranno in proprio, o a mezzo di terzi per loro conto operanti, la vendita e degli oggetti esposti e saranno garanti e responsabili, a norma di legge, della autenticità e lecita provenienza della loro merce. La Fiera si riserva di esperire tutte le necessarie azioni per ottenere il risarcimento dei danni che le potessero derivare in conseguenza dell'esposizione di merce non rispondente alle finalità della manifestazione.

Art. 21 - Ogni responsabilità di carattere fiscale, penale, amministrativa, o di altro genere derivante dalla vendita, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo la Fiera.

Art. 22 - Tenuto conto che i padiglioni fieristici sono da considerarsi a tutti gli effetti luoghi aperti al pubblico allo scopo prevalente della vendita dei prodotti esposti, con consegna anche differita, l'Espositore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni normative statali e comunitarie in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (D.Lgs. 5/9/2005, n. 206) e, comunque, in materia di tutela del consumatore. Conseguentemente qualora il visitatore sia una persona fisica che, in relazione ai contratti stipulati all'interno dei locali fieristici, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale, l'Espositore è tenuto ad inserire nelle proprie note d'ordine, comunque denominate, le informazioni sul diritto di recesso e comunque ad osservare ogni altra disposizione di cui agli Art.45 e seguenti del D.Lgs. 5/9/2005, n. 206 e successive modificazioni.

VIGILANZA – DANNI – ASSICURAZIONE

Art. 23 - La custodia e la sorveglianza delle singole aree competono ai relativi Espositori per l'intero orario di libero accesso ai padiglioni sia durante l'apertura al pubblico della manifestazione sia nei periodi di allestimento e di disallestimento degli stand.

Art. 24 - L'Espositore è responsabile di tutti i danni che il medesimo, i prodotti esposti, i mezzi di trasporto utilizzati e le persone (dipendenti o collaboratori) del cui lavoro si avvale possano produrre a carico di persone o cose.

Art. 25 - La Fiera non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque o comunque provocati. Di conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni di acqua, pioggia o altre cause. La Fiera non risponde dei danni arrecati a terzi dalle persone fisiche e dalle società che prestano servizi o effettuano forniture alla Fiera stessa.

VARIE

Art. 26 - Gli Espositori che intendono usufruire della temporanea importazione per introdurre merci di provenienza estera destinate all'esposizione devono fare domanda alla Fiera. La Fiera affiderà la pratica al suo spedizioniere il quale addebiterà ogni spesa all'Espositore senza responsabilità alcuna per la Fiera.

Art. 27 - Mentre viene lasciata libertà di svolgimento di azioni pubblicitarie da parte dell'Espositore nell'interno della propria area, purché ciò avvenga in conformità alle vigenti disposizioni di legge, all'esterno delle suddette ogni forma di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per il tramite della Fiera.

L'eventuale uso di apparecchi per la riproduzione di musica, di suoni e di immagini all'interno della propria area è consentito purché non si rechi molestia agli altri Espositori ed al pubblico. L'Espositore dovrà, inoltre, adempiere a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di diritti di autore.

Art. 28 - La Fiera si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi ripresa televisiva e riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno od altro, sia del complesso della manifestazione, sia dei suoi particolari o di singole aree.

Art. 29 - Nel caso che la manifestazione, per una ragione di qualsiasi natura, non dovesse o non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intendono automaticamente nulle e la responsabilità della Fiera sarà limitata al puro rimborso delle somme eventualmente ricevute da parte degli Espositori aderenti.

Art. 30 - Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura rivolti alla Fiera saranno presi in considerazione solamente se presentati per iscritto.

Art. 31 - L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede della Fiera ed accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Forlì.

Art. 32 - Con la firma della domanda/scheda di ammissione, il richiedente dichiara la sua conoscenza ed accettazione, senza alcuna riserva, del presente Regolamento e di uniformarvi anche agli effetti dell'art. 1341 del C.C.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELLA L.196/2003

Art. 33 - L'Espositore consente che la Fiera possa procedere, sia direttamente che tramite terzi, al trattamento, con qualsiasi mezzo, dei dati personali risultanti dalla domanda di ammissione, onde perseguire le proprie finalità istituzionali e ogni altra attività diretta a favorire lo scambio di beni e servizi. Tali dati potranno essere utilizzati e comunicati a quanti collaborano - in qualsiasi forma - alla prestazione di servizi inerenti alla partecipazione espositiva e alla realizzazione della manifestazione.

L'Espositore, ai sensi dell'art.7 L. 30/06/2003 n.196 potrà far valere i suoi diritti (conferma o modifica dei suoi dati, cancellazione dalla banca dati, ecc.) nei confronti della Fiera di Forlì S.p.A. titolare del trattamento dei suddetti dati nei modi stabiliti dalla legge (art.9) .L'eventuale diniego, da parte del partecipante, a trascrivere i suoi dati nella domanda di ammissione e a consentire i trattamenti degli stessi ai fini sopraelencati comporterà il rifiuto da parte della Fiera di Forlì Spa di stipulare e/o accettare la domanda di ammissione.

Art. 34 - DISPOSIZIONI CONTENIMENTO COVID - 19

L'espositore dichiara di aver preso visione delle norme in materia di contenimento Covid-19 che regolano lo svolgimento della manifestazione e si obbliga a esibire il green pass ove richiesto.